BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
26.11.2026 15:58:40 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
27.11.2026 08:37:51 UTC

DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2026
443/2026/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2026, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SULCIS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1409ª riunione del 24 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 571/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 571/2025/R/eel);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica – Direzione generale valutazioni ambientali 23 dicembre 2025, n. 819 (di seguito: d.m. 23 dicembre 2025);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 28 novembre 2025, prot. Autorità 83748, del 1° dicembre 2025;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 23 settembre 2026, prot. Autorità 72572, di pari data (di seguito: comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
  - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
  - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
  - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
- la deliberazione 571/2025/R/eel prevede che l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE sia ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2026, a decorrere dal giorno in cui il carbone possa essere utilizzato per la produzione termoelettrica nel menzionato impianto nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ambientale;
- con il d.m. 23 dicembre 2025, tra l'altro, è stato posticipato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine dell'autorizzazione all'utilizzo del carbone quale combustibile per l'alimentazione dell'impianto Sulcis;
- per quanto attiene all'impianto Sulcis, con la comunicazione Enel Produzione l'omonimo utente ha richiesto all'Autorità il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2026;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto essenziale Sulcis, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, titolare dell'impianto essenziale Sulcis, Terna

riconosca al menzionato utente un acconto del Corrispettivo per l'anno 2026 in relazione a detto impianto;

- stabilire che l'acconto menzionato al precedente alinea sia pari a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE per il primo semestre dell'anno 2026, ai sensi del comma 65.30;
- in relazione a detto impianto, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2026

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sulcis, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2026 indicato nell'*Allegato A*;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2026;
3. di trasmettere l'*Allegato A* a Terna S.p.A. e a ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'*Allegato A*, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua